



*Università degli Studi della Basilicata*  
**Dipartimento di Scienze Umane**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA  
(CLASSE LM-85BIS)  
(EMANATO CON D.R. N. 84 DEL 26.02.2014)**

**COORTE 2013/2014**

**Art.1**

**Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e delle altre attività formative del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, attivato nell'ambito della Classe LM-85bis ai sensi del D.M. 249/10 presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Detto Regolamento specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studi, in particolare: gli obiettivi formativi specifici, l'elenco degli insegnamenti (con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari) e delle altre attività formative, i crediti e le eventuali propedeuticità di insegnamenti e altre attività formative, la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle verifiche del profitto, le modalità di accesso e i requisiti di ammissione, le disposizioni sulla frequenza.
3. Per quanto concerne ogni altro aspetto di carattere organizzativo, il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria si attiene a quanto disciplinato dalla normativa vigente e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

**Art. 2**

**Organi didattici di riferimento**

3. L'organizzazione e la gestione delle attività didattiche del Corso di Studio sono affidate al Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria.

**Art. 3**

**Modalità di consultazione delle parti sociali**

1. E' istituito presso il Dipartimento di Scienze Umane un Comitato di consultazione delle parti sociali per la consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.M. 270/04.
2. Il Comitato è così composto:
  - il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane;
  - i Coordinatori dei Corsi di Studio;
  - un rappresentante degli studenti, nominato dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento,
  - un referente della Direzione Regionale per la Pubblica Istruzione;

- un rappresentante di Confindustria Basilicata;
- un rappresentante della Sovrintendenza Regionale ai Beni Archeologici della Basilicata;
- un rappresentante degli editori locali;
- un rappresentante dell'Unioncamere Basilicata;
- un rappresentante della Provincia di Potenza;
- un rappresentante della Provincia di Matera;
- un rappresentante della Regione Basilicata;
- un rappresentante dell'Azienda di Promozione Turistica della Basilicata;
- un rappresentante dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata;
- un rappresentante della Lucania Film Commission.

3. Il Comitato di consultazione delle parti sociali è convocato, nella sua composizione completa ovvero in sottocommissioni, dal Direttore del Dipartimento almeno in vista della elaborazione delle proposte degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio o delle modifiche degli stessi.

#### **Art. 4**

##### **Obiettivi formativi specifici**

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria è a ciclo unico e non prevede articolazione in curricula. Esso ha i seguenti obiettivi formativi specifici: promuovere un'avanzata formazione teorico-pratica nell'ambito delle discipline psicopedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della ricerca che caratterizzano il profilo professionale di un insegnante della scuola dell'infanzia e primaria; sviluppare una formazione teorica e didattica sugli ambiti disciplinari oggetto degli insegnamenti previsti dalle "Indicazioni programmatiche" per gli ordini di scuola considerati; curare una formazione specifica per l'accoglienza dei bambini con disabilità, al fine di saper meglio accogliere e integrare la diversità, valorizzare gli elementi di personalizzazione e stabilire una miglior collaborazione tra insegnante di classe e insegnante di sostegno; favorire lo sviluppo di insegnanti polivalenti, che sappiano integrare la creatività, la flessibilità e l'attenzione a motivare alla conoscenza, tipiche della scuola dell'infanzia, con la sicurezza disciplinare, che caratterizza la scuola primaria, per garantire anche una miglior continuità tra i due ordini di scuola, grazie alla presenza di professionisti competenti in ambedue gli ambiti. L'insegnante di classe dovrà essere preparato ad individuare e affrontare efficacemente difficoltà e disturbi dell'apprendimento con interventi mirati, basati sulla recente ricerca psico-educativa e dovrà saper valorizzare ed integrare positivamente le differenze, implicate anche dalla frequente composizione interculturale della classe, sviluppando competenze anche rispetto all'accoglienza. La formazione include l'approfondimento disciplinare e quello connesso con le strategie didattiche più efficaci nel favorire un apprendimento autentico e lo sviluppo della motivazione scolastica dei bambini. La formazione professionale riguarda la progettazione e gestione degli ambienti di apprendimento, in cui gli aspetti cognitivi dell'apprendimento e quelli affettivi e socio-relazionali possano integrarsi e contribuire alla formazione globale del bambino. Il percorso formativo si articola in "discipline formative di base" per l'acquisizione di competenze psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, socio-antropologiche e digitali. Il curriculum formativo prevede, inoltre, un'area caratterizzante dedicata all'approfondimento dei contenuti che saranno oggetto dell'insegnamento nei due ordini scolastici considerati ("i saperi della scuola") e all'acquisizione delle competenze di lingua inglese. Una terza area riguarda la piena integrazione degli alunni con disabilità. L'insegnamento è articolato in corsi e laboratori che consentono allo studente di applicare i saperi acquisiti nei corsi, elaborando, per esempio, materiali didattici, costruendo strumenti, sviluppando la capacità riflessiva, critica e collaborativa attraverso lavori e discussioni in gruppo.

## Art. 5

### Sbocchi professionali

1. I laureati in Scienze della Formazione Primaria potranno operare come insegnanti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Infatti, la Laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente in materia (D.M. 10 settembre 2010, n. 249), ha valore di esame di stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

## Art. 6

### Modalità di accesso

1. Per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria occorre essere in possesso delle conoscenze previste da un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. L'ammissione è subordinata al superamento di un test d'ingresso ad accesso programmato sulla base di criteri stabiliti di anno in anno dal Ministero riguardanti il numero di posti, la data, i contenuti e le modalità della prova di selezione. Non rientra nelle previsioni normative l'assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi.

## Art. 7

### Articolazione in curricula

1. Il corso di studi prevede un solo curriculum.

## Art. 8

### Insegnamenti e altre attività formative

1. Nella tabella che segue sono riportati gli insegnamenti previsti dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, con l'indicazione della tipologia di attività formativa (base, caratterizzante, altre), dell'ambito disciplinare di riferimento, del settore scientifico disciplinare (SSD), dei Crediti Formativi Universitari (CFU) e del numero di ore di didattica previsti per ciascun insegnamento.

<b>I anno</b>					
<b>SETTORE</b>	<b>INSEGNAMENTO</b>	<b>CFU/ore LEZIONE</b>	<b>CFU/ore LAB.</b>	<b>TAF</b>	<b>AMBITO</b>
M-PED/01	<i>Pedagogia generale</i>	8 / 56		base	Pedag. gen. e sociale
CHIM/03	<i>Elementi di chimica</i>	4 / 28		caratt.	Discipline chimiche
IUS/09	<i>Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica</i>	4 / 28		caratt.	Disc. giurid. e igien.-san.
M-PED/02	<i>Storia della scuola e delle istituzioni educative</i>	8 / 56		base	Storia della Pedagogia
M-PSI/04	<i>Psicologia dello sviluppo</i>	8 / 56		base	Psic. dello sviluppo
L-FIL-LET/12	<i>Linguistica italiana (Grammatica)</i>	8 / 56	1 / 16	caratt.	Linguistica
M-PED/03	<i>Didattica generale</i>	8 / 56		base	Didatt. e pedagogia spec.
MAT/02	<i>Fondamenti e didattica della Matematica</i>	8 / 56	1 / 16	caratt.	Disc.mat.
---	<i>Laboratorio di lingua inglese I</i>		2 / 50	altre	
	tot. cfu		60		
<b>Il anno</b>					

SETTORE	INSEGNAMENTO	CFU/ore LEZIONE	CFU/ore LAB.	TAF	AMBITO
L-FIL-LET/10	<i>Letteratura italiana</i>	12 / 84	1 / 16	caratt.	Disc. Letterarie
M-GGR/01	<i>Geografia</i>	8 / 56	1 / 16	caratt.	Disc. geograf.
M-PED/01	<i>Pedagogia sociale</i>	8 / 56	1 / 16	base	Pedag. gen. e soc.
L-ANT/02	<i>Storia antica</i>	8 / 56		caratt.	Disc. Storiche
M-EDF/01	<i>Metodi e didattiche delle attività motorie</i>	8 / 56	1 / 16	caratt.	Met. e did. attiv. Motorie
M-PED/04	<i>Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica</i>	4 / 28	1 / 16	base	Pedag. sperimentale
---	<i>Laboratorio di lingua inglese II</i>		2 / 50	altre	
---	<i>Tirocinio</i>		5 / 125	altre	
	tot. cfu	60			
<b>III anno</b>					
SETTORE	INSEGNAMENTO	CFU/ore LEZIONE	CFU/ore LAB.	TAF	AMBITO
MAT/02	<i>Fondamenti di aritmetica e algebra</i>	8 / 56		caratt.	Discipline matematiche
MAT/03	<i>Geometria</i>	4 / 28	1 / 16	caratt.	Disc. matematiche
M-PED/04	<i>Pedagogia sperimentale</i>	8 / 56		base	Pedagogia sperimentale
M-PED/03	<i>Pedagogia speciale</i>	8 / 56	2 / 32	base	Didatt. e pedagogia spec.
ICAR/17	<i>Disegno ed educazione all'immagine</i>	8 / 56	1 / 16	caratt.	Discipline delle arti
L-ART/07	<i>Storia della musica</i>	8 / 56	1 / 16	caratt.	Musicologia e storia della musica
	<i>Un insegnamento a scelta libera</i>	4 / 28		altre	(scelta libera)
---	<i>Laboratorio di lingua inglese III</i>		2 / 50	altre	
---	<i>Tirocinio</i>		5 / 125	altre	
	tot. cfu	60			
<b>IV anno</b>					
SETTORE	INSEGNAMENTO	CFU/ore LEZIONE	CFU/ore LAB.	TAF	AMBITO
M-DEA/01	<i>Antropologia culturale</i>	8 / 56		base	Disc. sociol. e antropol.
M-PED/02	<i>Letteratura per l'infanzia</i>	8 / 56	1 / 16	caratt.	Letteratura per l'infanzia
M-PED/03	<i>Didattica delle innovazioni tecnologiche</i>	4 / 28	2 / 32	base	Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/04	<i>Psicologia dell'educazione</i>	8 / 56	1 / 16	Caratt.	Psicologia dello sviluppo
MED/39	<i>Neuropsichiatria infantile e disturbi di apprendimento</i>	8 / 56		caratt.	Psicologia clinica
FIS/08	<i>Didattica e storia della fisica</i>	8 / 56	1 / 16	caratt.	Disc. Fisiche
---	<i>Laboratorio di Tecnologie didattiche</i>	3 / 48		altre	
---	<i>Laboratorio di lingua inglese IV</i>		2 / 50	altre	
---	<i>Tirocinio</i>		6 / 150	altre	
	tot. cfu	60			

<b>V anno</b>					
<b>SETTORE</b>	<b>INSEGNAMENTO</b>	<b>CFU/ore LEZIONE</b>	<b>CFU/ore LAB.</b>	<b>TAF</b>	<b>AMBITO</b>
M-STO/01	<i>Didattica della storia</i>	8 / 56		caratt.	Disc. Storiche
L-FIL-LET/12	<i>Didattica della lingua italiana</i>	4 / 28		caratt.	Linguistica
BIO/03	<i>Biologia generale e dello sviluppo</i>	4 / 28	1 / 16	caratt.	Disc. biologiche ed ecologiche
BIO/07	<i>Educazione ambientale</i>	8 / 56		caratt.	Disc. biologiche ed ecologiche
M-PED/03	<i>Didattica speciale</i>	8 / 56	2 / 32	caratt.	Didatt. e pedag. spec.
	<i>Un insegnamento a scelta libera</i>	4 / 28		altre	
	<i>Prova di lingua inglese livello B2</i>		2	altre	
---	<i>Laboratorio di lingua inglese V</i>		2 / 50	altre	
---	<i>Tirocinio</i>		8 / 200	altre	
	<i>Prova finale</i>		9	altre	
	tot. cfu		60		

2. Lo studente può scegliere come attività formativa a scelta libera di approfondire lo studio di una o più discipline già presenti nel piano di studi tra le attività di base o caratterizzanti in uno degli anni precedenti a quello al quale è iscritto. Tali insegnamenti potranno essere inseriti come scelta libera, anche al fine di approfondire lo studio di una disciplina in vista della preparazione della tesi di laurea consegnando l'apposita modulistica presso gli Uffici della Segreteria Studenti entro il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Lo studente avrà cura di concordare un programma d'esame (da 4 cfu per ciascun insegnamento a scelta libera) differente da quello già sostenuto, con il docente responsabile dell'insegnamento nell'anno accademico in cui intende sostenere l'esame. Lo studente può altresì scegliere come insegnamenti a scelta libera uno o più insegnamenti attivati per i Corsi di Laurea di I e II livello presso il Dipartimento di Scienze Umane o presso altro Dipartimento/Scuola dell'Ateneo, che verranno riconosciuti, ai fini del completamento del percorso di studio, sempre e soltanto per un valore pari a 4 cfu. Gli insegnamenti a scelta libera devono essere coerenti con il percorso professionale.

3. Ai fini del completamento dei crediti formativi previsti come scelta libera, lo studente, se ammesso ai programmi di mobilità internazionale, può usufruire anche di insegnamenti frequentati presso università straniere.

## **Art. 9**

### **Regole per la definizione del piano di studi**

1. Il corso non è articolato in piani di studio.

## **Art. 10**

### **Tirocini**

1. Il tirocinio, a iniziare dal secondo anno, si articola in tirocinio indiretto, che comprende momenti di preparazione, riflessione, discussione delle attività e documentazione per la relazione di tirocinio finale presso il Corso di Studi, e in tirocinio diretto nelle scuole facenti parte dell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate, che prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor e

coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo totale presso il Dipartimento di Scienze Umane. Il percorso va articolato prevedendo, dal secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dell'infanzia.

2. Le attività di tirocinio, la cui frequenza è obbligatoria, constano di 600 ore (24 CFU) suddivise per come indicato nella tabella che segue:

Anno	I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANNUALE	
	Ore Tirocinio diretto	Ore Tirocinio indiretto	Ore Tirocinio diretto	Ore Tirocinio indiretto	Tot. Ore	CFU
II	35	30	40	20	125	5
III	30	35	35	25	125	5
IV	40	35	50	25	150	6
V	55	30	60	55	200	8

3. Al termine di ogni semestre lo studente è tenuto ad elaborare una specifica relazione, che deve essere valutata e approvata dal tutor coordinatore assegnato allo studente con una dichiarazione di idoneità. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio dello specifico semestre sotto la guida di un altro tutor.

4. Lo studente che, per vari motivi, non svolga il tirocinio indiretto e diretto del I semestre non può recuperarlo nel II semestre, ma deve attendere il I semestre dell'anno accademico successivo. Lo studente che, per vari motivi, non svolga il tirocinio indiretto e diretto del II semestre può effettuarlo solamente nel II semestre dell'anno accademico successivo.

5. Lo studente iscritto al II, III, IV, V anno di corso, con il debito dei tirocini degli anni precedenti può effettuare contemporaneamente le attività di tirocinio nel rispetto delle collocazioni semestrali. Ai fini del superamento del tirocinio lo studente, per ogni semestre, è tenuto a svolgere le attività obbligatorie e a frequentare almeno il 70% delle ore di tirocinio diretto e indiretto previste per ogni anno di corso e a produrre la documentazione richiesta.

6. Al completamento di tutte le attività di tirocinio, lo studente deve elaborare una relazione finale, che, approvata preliminarmente dal tutor coordinatore assegnato allo studente, sarà comunque discussa e valutata, in sede di esame di laurea, insieme alla tesi di laurea che potrà avere relazione con l'attività di tirocinio.

7. Lo studente può richiedere convalide, come tirocinio diretto, di attività didattiche svolte negli ultimi tre anni esclusivamente sulla base di un regolare contratto, in scuole statali, paritarie e legalmente riconosciute, nei due ordini della scuola dell'infanzia e in quella primaria ed anche del servizio di docenza svolto in qualità di insegnante di sostegno. Nel primo caso le attività devono essere certificate dal dirigente scolastico; nel secondo caso, le stesse attività devono essere certificate dal responsabile della scuola e accompagnate, imprescindibilmente, dal contratto di assunzione a tempo determinato o indeterminato. Le attività didattiche svolte in scuole statali, paritarie e legalmente riconosciute nei termini sopraindicati sono convalidabili come tirocinio nei limiti stabiliti dal decreto ministeriale (un massimo di 12 CFU complessivi nell'intera carriera quinquennale dello studente) ed il numero dei CFU da attribuire sarà oggetto, di anno in anno, di apposita delibera del Consiglio di Corso di Studi.

8. Il tirocinio sostenuto presso Corsi di Studi diversi da quello in Scienze della Formazione Primaria non costituisce titolo di convalida. Il tirocinio sostenuto presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria di altro Ateneo può dare diritto al riconoscimento, intero o parziale, se rispondenti al numero di ore previsto per i relativi anni di corso dall'Offerta Formativa come risultante dall'Ordinamento degli Studi.

## Art. 11

### Modalità di svolgimento della didattica

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti disciplinari. Nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa e, atteso che il Corso di Studi è abilitante sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, esempi, esercitazioni e proposte didattiche devono essere pensati e previsti tenendo conto dei due ordini di scuola.

2. Costituiscono altre attività formative i laboratori e il tirocinio, quest'ultimo disciplinato dal precedente art. 10. I laboratori pedagogico-didattici, sono da intendersi come momenti e luoghi di analisi, progettazione e simulazione di attività didattiche, aventi l'obiettivo di collegare la dimensione teorica delle discipline con gli aspetti applicativi e di ricerca riguardanti la sfera culturale e professionale dell'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia.

3. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono, di norma, quelle del Dipartimento di Scienze Umane, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università della Basilicata. Attività didattiche e formative potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università della Basilicata, nonché presso Enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

## **Art. 12**

### **Obblighi di frequenza**

1. Le attività didattiche in aula non prevedono obblighi di frequenza.

2. Le attività di laboratorio prevedono l'obbligo di frequenza nella misura del 75% rispetto al carico orario complessivo relativo a ciascuna attività laboratoriale. La presenza sarà attestata con la sottoscrizione di apposito registro da parte dello studente. Gli studenti che per gravi motivi personali, debitamente documentati, non sono in grado di ottemperare all'obbligo di frequenza, possono richiedere al docente responsabile l'assegnazione di un lavoro equivalente da svolgersi individualmente. Gli studenti potranno sostenere gli esami degli insegnamenti che prevedano anche attività laboratoriali solo dopo aver frequentato queste ultime.

3. Le attività di tirocinio prevedono l'obbligo di frequenza così come indicato all'art. 10 comma 5. attestata da apposito registro, e devono concludersi con una relazione obbligatoria.

## **Art. 13**

### **Modalità di svolgimento delle verifiche di profitto**

1. Le verifiche per la valutazione del profitto al termine delle attività didattiche possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte da prove successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque con un esame finale. Nel caso in cui l'esame preveda una prova scritta propedeutica alla prova orale, la prova scritta concorre alla valutazione dell'esame nel suo complesso e non prevede una verbalizzazione autonoma. Il docente può decidere di istituire all'interno delle ore assegnate al proprio modulo di insegnamento, di esercitazione o di laboratorio una prova di verifica intermedia. Le particolari modalità fissate per ogni singola attività didattica sono rese note nelle forme di pubblicità adottate dal Dipartimento.

2. E' fatta salva la possibilità di sostenere gli esami con il medesimo programma per i due anni accademici successivi all'anno nel quale tali esami erano previsti nel piano di studi. È responsabilità dei presidenti delle commissioni d'esame garantire quanto necessario per il rispetto della suddetta possibilità.

3. A seguito del superamento delle prove di verifica del profitto, allo studente sono attribuiti una votazione espressa in trentesimi e il numero di CFU corrispondenti previsti dall'elenco delle attività formative. A seguito del superamento delle prove di verifica del profitto relative ai laboratori e all'attività di tirocinio, allo studente è attribuito il numero di CFU previsti dall'elenco delle attività formative.

4. Ogni laboratorio collegato all'insegnamento disciplinare si conclude con la stesura di una relazione finale personale da parte dello studente e si intende superato solo quando lo studente ottiene la valutazione positiva di idoneità da parte del docente che viene formalizzata in sede di verbalizzazione finale dell'insegnamento a cui il laboratorio è collegato ed unitamente ad esso. In caso di valutazione di non idoneità, lo studente deve stilare una nuova relazione finale, sempre da valutare da parte del docente, prima di sostenere o verbalizzare l'esame dell'insegnamento correlato al laboratorio.

5. I Laboratori di Lingua inglese sono propedeutici fra loro perché i loro contenuti sono progressivamente diversificati in ordine crescente e, conseguentemente, lo studente non può conseguire l'idoneità in un Laboratorio di lingua inglese se non ha conseguito l'idoneità per il Laboratorio di lingua inglese precedente. La prova di idoneità di Lingua inglese di livello B2 può essere affrontata dallo studente solo dopo il conseguimento dell'idoneità nei cinque Laboratori di Lingua inglese.

## **ART. 14**

### **Modalità di assegnazione e di svolgimento della prova finale**

1. La prova finale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria consiste nella discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Lo studente dovrà dimostrare di saper elaborare, redigere, presentare e discutere individualmente una tesi scritta su un argomento a carattere teorico o applicativo, elaborata in modo originale e critico, coerente rispetto agli obiettivi specifici del Corso di Studi, sotto la guida di un docente relatore, su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento che possono avere relazione con l'attività di tirocinio. La discussione della relazione finale di tirocinio dovrà evidenziare le competenze professionali acquisite. La scelta della disciplina in cui svolgere la prova finale può ricadere su uno degli insegnamenti previsti dal piano di studi, compresi gli insegnamenti a scelta libera, purché dichiarati nell'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Umane, ad eccezione delle attività di laboratorio e di tirocinio.

2. A partire dal momento della sua iscrizione al quinto anno del Corso di Studi lo studente può depositare presso gli uffici del Dipartimento di Scienze Umane il titolo dell'elaborato, controfirmato dal docente che assume la funzione di relatore. Il titolo dell'elaborato deve in ogni caso essere consegnato non oltre le seguenti scadenze:

31 marzo per la sessione di laurea estiva,

31 luglio per la sessione di laurea autunnale,

31 dicembre per la sessione di laurea straordinaria.

3. Lo studente può scegliere come docente relatore un docente strutturato presso l'Ateneo, afferente allo stesso Settore Scientifico Disciplinare (SSD) dell'insegnamento oggetto della prova finale. Nel caso in cui non vi sia alcun docente strutturato afferente al Settore Scientifico Disciplinare (SSD) dell'insegnamento, l'elaborato può essere svolto sotto la guida del docente titolare dell'insegnamento, nell'anno accademico di riferimento, anche se docente a contratto temporaneo.

4. L'elaborato scritto, controfirmato dal docente che assume la funzione di relatore, va depositato presso gli uffici della Segreteria Studenti entro il termine dalla stessa fissato. Lo studente provvede a consegnare direttamente copia dell'elaborato al docente che assume la funzione di relatore e al docente che assume la funzione di correlatore.

5. La discussione dell'elaborato si svolge davanti a una commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e composta da almeno sette membri, di cui almeno 4 devono essere professori o ricercatori strutturati presso l'Ateneo, integrata da due docenti tutor e da un rappresentante ministeriale nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata. La presidenza della commissione è affidata al professore di ruolo designato con l'atto di nomina, o, in



caso di sua assenza o impedimento, dal docente di ruolo con maggiore anzianità membro della commissione.

6. Per ogni laureando, il docente controfirmante l'elaborato assume il ruolo di primo relatore, con il compito di riferire sul lavoro svolto dal candidato. Il Direttore del Dipartimento nomina, anche su indicazione del primo relatore, un ulteriore relatore.

7. La votazione della prova finale è espressa in cento decimi. La prova finale si intende superata se lo studente consegue la votazione minima di 66/110.

Per la votazione finale si tiene conto, oltre che della qualità dell'elaborato, dell'intero curriculum del laureando e della relazione di tirocinio. Qualora il voto finale sia 110, la commissione può concedere la lode. La concessione della lode richiede l'unanimità dei membri della commissione.

8. Al termine della discussione e del colloquio, il Presidente, chiamato davanti alla commissione il candidato, comunica l'esito dell'esame e procede alla proclamazione del titolo conseguito.

9. La prova finale del Corso di Studi si svolge in una delle sessioni stabilite nel Calendario delle Attività Didattiche

## **Art. 15**

### **Riconoscimento crediti formativi universitari**

1. Lo studente può presentare richiesta di convalida di insegnamenti precedentemente superati in Corsi di Studio e di altre attività formative universitarie.

2. Sono convalidabili le attività didattiche e formative che, sulla base di documentazione in originale ovvero di autocertificazione, indicante ogni attività, i CFU e il settore scientifico-disciplinare, allegata alla domanda, risultino corrispondenti nel settore scientifico-disciplinare e nei contenuti, con gli insegnamenti del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria. E' acquisito il voto conseguito nell'esame convalidato.

3. Gli esami relativi a discipline alle quali l'ordinamento degli studi del Corso di Laurea unisce laboratori pedagogico-didattici possono essere oggetto di convalida parziale e lo studente è tenuto a frequentare il relativo laboratorio e a conseguire la relativa idoneità.

4. Nel caso in cui l'insegnamento da convalidare sia inferiore nel numero di CFU rispetto all'insegnamento per il quale si chiede il riconoscimento, lo studente dovrà sostenere l'esame integrativo di quest'ultimo insegnamento, concordando preliminarmente con il relativo docente un programma specifico ridotto, proporzionale al numero dei CFU mancanti. Il docente deve tener conto, in sede di esame, del voto precedentemente conseguito dallo studente nell'esame con crediti parziali, registrando la media tra tale voto e quello attribuito all'esame integrativo. Tale verbalizzazione conclusiva deve, comunque, avvenire per gli insegnamenti integrati da laboratori, solo qualora lo studente abbia conseguito anche l'eventuale idoneità nel laboratorio dell'insegnamento in questione.

5. I CFU delle attività a scelta libera possono essere acquisiti anche con la convalida di insegnamenti universitari coerenti con il percorso di formazione iniziale degli insegnanti. La valutazione di tale coerenza spetta al Consiglio di Corso di laurea.

6. Ai fini della convalida di CFU previsti per la frequenza del laboratorio di Lingua Inglese, verranno considerate valide unicamente le certificazioni linguistiche rilasciate in data non anteriore all'anno 2009 da uno degli Enti certificatori accreditati dal Miur o da un Centro Linguistico Universitario, di livello almeno pari al livello B/1 del CEFR.

7. Gli Enti certificatori per la lingua inglese accreditati dal Miur, di cui al Decreto del Direttore Generale per gli affari internazionali del Miur AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 e ss.mm.ii, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3.04.2012, contenente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue presenti in Italia.

8. Coloro che sono in possesso di una certificazione linguistica rilasciata dagli Enti certificatori sopra riportati, che specifichi nel dettaglio la valutazione delle competenze nelle quattro abilità linguistico-comunicative (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura – *listening, speaking, reading, writing*) e di livello uguale o superiore al B2, saranno ugualmente tenuti a sostenere e superare la prova di idoneità al livello B2 prevista al V anno (2 CFU) e a frequentare il laboratorio di 2 CFU previsto per lo stesso anno. Il possesso di una laurea magistrale in lingua inglese è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER. Si riporta la

#### **TABELLA DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE**

<b>Livelli di competenza linguistica</b>	<b>Crediti riconosciuti per il possesso di Certificazioni linguistiche internazionali</b>
C2 (Mastery)	<b>8 CFU</b> restano da sostenere : - 2 CFU di idoneità al B2 al V anno - 2 CFU al V anno
C1 (Effectiveness/ Independent User)	<b>8 CFU</b> restano da sostenere: - 2 CFU di idoneità al B2 al V anno - 2 CFU al V anno
B2 (Vantage)	<b>8 CFU</b> restano da sostenere: - 2 CFU di idoneità al B2 al V anno - 2 CFU al V anno
B1 (Threshold)	<b>2 CFU</b>
A2 (Waystage)	<b>1 CFU</b>
A1 (Breakthrough)	

9. I laboratori disciplinari sostenuti presso altri Corsi di Studio, salvo il Corso di laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, non sono mai ammessi a convalida.

10. Lo studente, in seguito alle procedure di convalida delle carriere pregresse, può essere iscritto ad anni di corso successivi al primo, in ragione della convalida di almeno 42 CFU per anno e nei limiti dei posti disponibili indicati nel bando annuale di ammissione al Corso di Studi.

In ogni caso, l'ammissione ad anni successivi al primo prevede il recupero dei crediti relativi a Tirocini e Laboratori.

### **ART. 16**

#### **Approvazione del Regolamento**

1. Il Presente Regolamento è approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e dal Senato Accademico dell'Università degli Studi della Basilicata, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta di entrambi gli organi, e sono emanati dal Rettore.

### **Art. 17**

#### **Disposizione transitoria**

1. Per il periodo transitorio di vigenza del Corso di Laurea quadriennale ad esaurimento in Scienze della Formazione Primaria (D.M. 26.05.1998) e del Corso aggiuntivo per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap nella scuola dell'infanzia e primaria, si fa espresso rinvio alla disciplina già prevista per la loro regolamentazione.

2. Limitatamente alle disposizioni relative agli obblighi di frequenza e modalità di assegnazione e di svolgimento della prova finale, si applicano, a decorrere dall'a. a. 2013/2014, anche agli studenti immatricolati o iscritti al Corso di Laurea quadriennale ad esaurimento in Scienze della Formazione Primaria (D.M. 26.05.1998) e al Corso aggiuntivo per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap nella scuola dell'infanzia e primaria le disposizioni contenute nel presente Regolamento all'art. 12, comma 2, all'art. 14, commi 2 e 3.